

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' ITALIANA DI PERIMETRIA E  
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

1) E' costituita ai sensi della delibera e dell'autorizzazione del Consiglio direttivo della "International Perimetric Society" un'associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI PERIMETRIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (S.I.P.E.)-Sezione Italiana della International Perimetric Society".

**SEDE-DURATA-OGGETTO**

2) L'associazione ha sede nel Comune di Udine.

3) La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2040 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

4) L'associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, ed ha per oggetto:

a) Facilitare lo scambio delle idee tra gli oculisti italiani in materia di studio del campo visivo, della diagnostica per immagini e di altre tecniche semeiologiche oculari;

b) Promuovere e contribuire al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all'incremento ed alla diffusione dello studio della perimetria e di altre tecniche diagnostiche particolarmente mediante congressi e pubblicazioni scientifiche;

c) Promuovere l'aggiornamento e l'informazione nel campo della perimetria e di altre tecniche diagnostiche mediante corsi ed esercitazioni pratiche per oftalmologi per ortottisti-assistenti di oftalmologia e per tecnici di Aziende produttrici di strumentazioni per l'esame del campo visivo e altre metodiche di indagine (definiti "Associati Tecnici").

**ASSOCIATI**

5) Possono far parte dell'associazione gli oftalmologi gli ortottisti-assistenti di oftalmologia ed i tecnici che dedichino abitualmente la loro attività di studio e di ricerca alla perimetria, ad altre tecniche diagnostiche o che comunque diano il loro contributo all'associazione.

6) Gli associati si distinguono in associati fondatori, associati ordinari, associati onorari, associati ortottisti-assistenti di oftalmologia e associati tecnici.

a) Sono associati fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione. Essi si impegnano a versare una quota annua periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

b) Sono associati ordinari tutti quegli oftalmologi che accettano gli scopi dell'associazione e si dedicano attivamente allo studio ed alla pratica della perimetria di altre tecniche diagnostiche. Essi si impegnano a versare una quota annua periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.

c) Sono associati onorari quegli oftalmologi di chiara fama, italiani o stranieri, invitati a partecipare alle riunioni dell'associazione, o che portino in esse particolari contributi scientifici e quegli oftalmologi che per particolari benemeritenze nel campo dello studio e della ricerca scientifica sulla perimetria di altre tecniche diagnostiche vengono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione. Essi sono esentati dal pagamento delle quote associative.

d) Sono associati ortottisti-assistenti di oftalmologia e tecnici coloro che pur non essendo oftalmologi abbiano dimostrato con pubblicazioni e partecipazioni a congressi scientifici particolare interesse per la perimetria o per altre tecniche diagnostiche.

Per assumere la qualità di associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda.

Per gli associati e partecipanti (maggiori di età) è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualifica di socio decade automaticamente per morte, dimissioni, mancato pagamento anche di una sola quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno, per revoca dell'assemblea generale.

E' escluso in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote sono, inoltre, intrasmissibili e non rivalutabili.

In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'associazione dandone comunicazione con lettera raccomandata.

#### 7) PATRIMONIO

8) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- (a) Quote di versamento effettuate dagli associati per iscrizioni e rinnovazioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
- (b) Sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Privati;
- (c) Lasciti, elargizioni, donazioni;
- (d) Fondo di riserva ordinaria ed eventuale eccedenze devolute ad aumento del patrimonio.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9) Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Presidente onorario (ove deliberato dal Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di Provisori.

#### ASSEMBLEE

10) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le assemblee saranno ordinarie e straordinarie.

Ad esse potranno partecipare tutti gli associati al corrente con il pagamento dei contributi.

11) Le assemblee saranno convocate ovunque dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza mediante l'invio a ciascun socio, tramite PEC o e-mail con conferma di ricezione, dell'avviso contenente la data, l'ora ed il luogo stabiliti, nonché l'Ordine del Giorno con le materie da trattare e ciò anche per l'eventuale seconda convocazione.

12) L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio economico-finanziario e ogni quattro anni si provvederà alla nomina delle cariche associative.

L'assemblea in via straordinaria sarà invece convocata ogni qualvolta sarà necessario o quando ne facciano richiesta il dieci per cento degli associati aventi diritto di voto.

13) Le assemblee ordinarie deliberano in prima adunanza con la presenza di almeno della metà degli associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei votanti. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, qualunque sia il numero dei medesimi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14) Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità del presente statuto, della legge e dei regolamenti vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

15) Gli associati aventi diritto ad intervenire alle assemblee potranno farsi rappresentare da altro associato con delega scritta; ciascun associato non potrà rappresentare più di tre altri associati.

16) Le nomine alle cariche associative, se non avvengono per acclamazione, si effettuano a votazione segreta.

17) Ogni associato ha diritto ad un voto.

18) Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona eletta in assemblea. Il presidente nominerà un segretario, non necessario ove intervenga un notaio. I verbali relativi saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

19) Il Presidente dovrà constatare la validità delle deliberazioni e delle assemblee.

#### PRESIDENTE

20) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e al medesimo spettano, oltre la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

#### PRESIDENTE ONORARIO

21) Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri eletti del Consiglio Direttivo in carica. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

22) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti tra gli associati (6 esperti in perimetria, 2 esperti in diagnostica per immagini e 1 ortottista-assistente di oftalmologia). Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri anche di straordinaria amministrazione.

23) Il Consiglio sarà convocato dal Segretario con comunicazione scritta, mediante PEC o e-mail con conferma di ricezione, spedita ai membri almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si renderà opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica due esercizi biennali per un totale di n.4 anni e sono rieleggibili non più di due volte consecutive.

24) Il Consiglio potrà nominare, anche tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo, un segretario ed un segretario economo ai fini di coadiuvare il Presidente nei compiti affidati.

25) Il Consiglio ha il compito di preparare ogni anno una relazione sull'attività dell'associazione e di redigere annualmente un bilancio economico-finanziario

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

26) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi (uno per ognuna delle 3 categorie rappresentate) eletti dall'assemblea anche fra i non associati.

Essi durano in carica due esercizi biennali per un totale di n.4 anni e sono rieleggibili non più di due volte consecutive.

27) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo amministrativo dell'associazione.

Ai revisori competono anche le funzioni di probiviri per la risoluzione delle eventuali controversie insorte tra gli associati e l'associazione.

## BILANCIO

28) Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio economico-finanziario sarà presentato all'approvazione dell'assemblea corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29) Sciogliendosi l'associazione e per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni. Il patrimonio dell'associazione sarà devoluto esclusivamente ad Enti o Associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi. E' comunque esclusa ogni ripartizione tra i soci.

## COMPETENZA GIUDIZIARIA

30) Per tutte le controversie non composte dal Collegio dei Probiviri è competente il foro della sede dell'associazione.

## DISPOSIZIONI GENERALI

31) Per quanto qui non espressamente contemplato si rinvia alle disposizioni di legge.

## REGOLAMENTO

32) Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto l'associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno da emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto a perfezionare l'organizzazione ed a meglio realizzare gli scopi dell'associazione.